



Decreto Dirigenziale n. 15 del 24/04/2018

Direzione Generale 8 - Mobilità

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI POZZUOLI - REVOCA DELLE PREVISIONI DELL'ART. 2 COMMA 16 E
COMMA 17 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 DEL 24/2/2017.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

PRESO ATTO

- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali portuali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di Porto svolgono funzioni amministrative e si esprimono in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

CONSIDERATO INOLTRE

- che con D.D. n. 105 del 6/9/2012 è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pozzuoli;
- che con decreto dirigenziale n. 14 del 24/02/2017, pubblicato sul BURC n. 20 del 6/3/2017, sin sono ampliate, tra l'altro, le previsioni dei commi 16 e 17 dell'art. 2 del regolamento del 6/9/2012 n. 105, disciplinando l'uso dello specchio acqueo antistante la scogliera riportata nella planimetria allegata lett. B);
- che la nuova regolamentazione di cui al decreto n. 14 del 24/2/2017 prevedeva una destinazione dell'area interessata ad ormeggio di unità da diporto, previo rilascio di titolo concessorio;
- che, all'attualità, è emersa una circostanza oggettiva sopravvenuta relativa all'avvio dei lavori di realizzazione del molo di sottoflutto da parte del Commissario Straordinario Legge 887/84, posto nelle immediate adiacenze della scogliera;
- che l'Autorità marittima ha reso un parere "non favorevole" alle richieste di concessione demaniale marittima, dopo un'analisi puntuale e dettagliata su profili oggettivi riguardanti la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo antistante la scogliera, richiamando anche l'impedimento di cui sopra;

RITENUTO QUINDI

- di dover revocare, per le motivazioni soprarichiamate, quanto disposto con il Decreto Dirigenziale n. 14 del 24/2/2017 relativamente a **“di ampliare, infine, la previsione del comma 16 e del comma 17 dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto dirigenziale n. 105 del 6/9/2012 regolamentando l'utilizzazione dello specchio acqueo antistante la scogliera esistente nella zona evidenziata in verde nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale contraddistinta con la lett. B) così come segue: “lo specchio acqueo prospiciente la scogliera antistante i comma 16 e 17, evidenziato in verde nella planimetria allegata lett. B) è destinato all'ormeggio delle unità da diporto, previo rilascio di apposito titolo concessorio subordinato alle prescrizioni indicate dall'Autorità marittima in ordine ai rilievi batimetrici dei relativi fondali; l'accesso al suddetto specchio acqueo avverrà mediante servizio navetta con partenza dalla piattaforma della testata del molo dei pescatori, evidenziata in rosso nella planimetria allegata lett. B) raggiungibile dalla banchina superiore a mezzo installazione di scaletta”**
- di dover, conseguentemente, ripristinare i contenuti del comma 16 e del comma 17 dell'art. 2 del decreto dirigenziale n. 105 del 6/9/2012 di approvazione del provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pozzuoli, che così recitano:
*“art. 2 comma 16: Il tratto di banchina successivo a quello del mercato ittico fino allo spigolo, della lunghezza di metri 75 circa, evidenziato in verde oliva nella planimetria , ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti;
“art. 2 comma 17: I tratti di banchina successivi a quello di cui al comma 16, fino al cd molo Maglietta compreso, rispettivamente della lunghezza di 22 e 120 metri circa, evidenziati in verde oliva nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti,. Le aree retrostanti detta banchina sono destinate allo svolgimento di attività connesse al diporto, come cantieristica, varo ed alaggio, bunkeraggio”.*

DECRETA

1. di revocare, per le motivazioni sopra riportate, quanto disposto con il decreto n. 14 del 24/2/2017 relativamente all'ampliamento delle previsioni del comma 16 e del comma 17 dell'art. 2 del decreto n. 105 del 6/9/2012 e di ripristinare, conseguentemente, i medesimi commi 16 e 17 del decreto 105/2012.
2. Copia del presente decreto è inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.
3. La comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del presente decreto sul BURC sarà effettuata all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, al Comune di Pozzuoli, all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia delle Dogane.

IASUOZZO

